



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Prot. gen. 45155

Imola, 23/11/2016

A tutto il personale
SUE e SUAP
Ai Professionisti
Agli Ordini/Collegi Professionali
Della Città Metropolitana di Bologna

OGGETTO: L.R. 18/2016 “*Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*” – EFFICACIA DEI TITOLI EDILIZI

Sul BUR n. 326 del 28 ottobre u.s. è stata pubblicata la legge regionale n. 18/2016, in vigore dal 12 novembre 2016.

Si richiama la Vostra attenzione sull'art. 32 “Efficacia titoli abilitativi”ⁱ che modifica le disposizioni per la promozione della legalità e quindi per le verifiche antimafia nel settore dell'edilizia, fino ad ora attuate in applicazione dell'art. 3 del protocollo Regione/Prefetture di cui alla DGR 1529/2011.

L'art. 32 della citata L.R. 18/2016, subordina **l'efficacia dei titoli edilizi, SCIA e permesso di costruire, per lavori che complessivamente superino i 150.000 mila euro, all'acquisizione della comunicazione antimafia** (che rilascia la Prefettura della Provincia ove ha sede l'Impresa) attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011ⁱⁱ con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici.

La modalità indicata dalla legge è la seguente:

per il permesso di costruire la comunicazione è acquisita dallo sportello unico:

- a) nel corso dell'istruttoria della domanda di rilascio del permesso, se l'impresa esecutrice dei lavori è già indicata nell'istanza.
- b) Nel caso in cui l'interessato si riserva di indicare l'Impresa prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino al rilascio della comunicazione antimafia. A tal fine l'interessato dovrà presentare allo Sportello unico la richiesta corredata di tutti i dati dell'Impresa, ed attendere che lo sportello comunichi l'avvenuto rilascio.

In entrambi i casi a) e b) decorso il termine di giorni 30 dalla richiesta che il Comune inoltra alla Prefettura competente senza che la comunicazione antimafia sia rilasciata, l'interessato renderà l'autocertificazione di cui all'art. 89, comma 1 del D.lgs. 159/2016 in seguito alla quale i lavori possono essere avviati.



Per la SCIA l'interessato deve presentare un'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale sia attestato che nei confronti delle imprese affidatarie dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'art. 67 già sopra citato, la quale consentirà l'avvio dei lavori. Lo Sportello acquisirà la comunicazione antimafia nell'ambito dei propri controlli sulle SCIA.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 32 della L.R. 18/2016 e nel caso in cui dalla comunicazione rilasciata dalla Prefettura dovessero risultare a carico delle imprese esecutrici le condizioni ostative alla realizzazione dei lavori, il Comune assumerà provvedimento di sospensione dell'attività edilizia, che avrà effetto fino alla presentazione da parte del committente, della documentazione prevista dalla citata disposizione per ditte in regola.

In ottemperanza all'art. 2 del D.lgs. 126/2016, la modulistica necessaria per assolvere all'art. 32 della L.R. 18/2016 è pubblicata sul sito del Comune di Imola, all'indirizzo <http://sportelloedilizia.comune.imola.bo.it/edilizia/moduli.cfm> e dovrà essere utilizzata fino all'adeguamento della modulistica unica regionale.

Distinti saluti.

Il DIRIGENTE
Arch. Michele Zanelli

TV/

ⁱ **L.R. 18/2016 Art. 32 - Efficacia dei titoli abilitativi.**

1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori.

2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda di cui all'articolo 18, comma 4, della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, lo sportello unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'*articolo 89*, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.

4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista dall'*articolo 89*, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione antimafia.

5. La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della presente legge, stabilisce i casi in cui l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 è accertata attraverso la consultazione degli elenchi di merito.

ⁱⁱ **D.lgs. 159/2011 Art. 67 - Effetti delle misure di prevenzione**

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica



amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.